

**Omologazione risultati gare del 21/04/2024 - 4° giornata di RITORNO - Fase Regionale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE**

=====

Girone 1					
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro	
RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD	-ASD JESOLO RUGBY	10 - 13 (1- 1)		Sig. DAVOLI A.	
SILEA RUGBY 1981 ASD	-ASD EXCELSIOR RUGBY 1929	27 - 5 (5- 1)		Sig. FUSO D.	
ASD C'E' L'ESTE RUGBY	-ASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY	27 - 18 (4- 2)		Sig. DORIGO L.	

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD JESOLO RUGBY	38	9	8	0	1	40	283	126	157	0	9
RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD	36	9	7	0	2	45	301	100	201	0	9
SILEA RUGBY 1981 ASD	26	9	5	0	4	34	220	173	47	0	9
ASD C'E' L'ESTE RUGBY	12	9	2	0	7	21	154	243	-89	0	9
ASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY	10	9	2	0	7	15	118	319	-201	0	9
ASD EXCELSIOR RUGBY 1929	6	9	3	0	6	20	136	251	-115	8-	9

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- FOLLADOR STEFANO, della ASD JESOLO RUGBY, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- PELLEGRINI PIETRO, della ASD C'E' L'ESTE RUGBY, espulso temporaneamente al 39° del 1°tempo
- RICCIO GIACOMO, della SILEA RUGBY 1981 ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2°tempo
- ROJATTO ALEX, della RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- DE BIASIO LORENZO, della ASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY, espulso temporaneamente al 23° del 2°tempo
- MOLARO DAVIDE, della RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD, espulso temporaneamente al 36° del 1°tempo

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI - MULTA

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto arbitrale ed i suoi allegati,
- letti gli artt. 29/1 lett. c) e 30/1 lett e) del Reg Giustizia;
- preso atto della presenza all'interno del recinto di gioco di portatubi per l'irrigazione di grosso ingombro in posizione pericolosa per i giocatori (a breve distanza dalla linea di touche) e comunque in posizione difforme (in quanto non presenti) rispetto alla planimetria di omologazione del campo (infrazione art. 29/1 lett. c);
- tenuto conto (anche i fini della sanzione) della successiva apposizione di protezioni ai suddetti manufatti pericolosi dopo i rilevati dell'arbitro;
- preso atto dell'ingresso sul terreno di gioco di due soggetti non autorizzati dall'arbitro e che gli stessi sono stati allontanati, nonostante l'invito dell'arbitro, solo dopo che quest'ultimo ha interrotto il gioco a tale scopo (infrazione art. 30/1 lett. e).

PQM

ai sensi dell'art.29/1 lett. c) e 30/1 lett e) del Regolamento di Giustizia, sanziona la società **SILEA RUGBY 1981 ASD, Cod, FIR 6833711**, con la **MULTA di euro 100,00** (cento/00) [di cui €50,00= ex art. 29/1 lett. c) ed €50,00= ex art. 30/1 lett e)].

ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **VIALE CARLO**, Tess. FIR 137227, Accompagnatore della SILEA RUGBY 1981 ASD, **infrazione Art. 028/01 lett. N)**, non avendo ottemperato a quanto previsto dall'art.8/03 RAS nel momento in cui non ha provveduto ad allontanare dal terreno di gioco due soggetti non aventi diritto nonostante gli inviti dell'arbitro che ha dovuto interrompere il gioco per vedere ottemperato il suo richiamo: **QUINDICI GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 27/04/2024 al 11/05/2024 compresi).**